



**CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Presidente F.F.

Visto l'art. 127-ter c.p.c.

AVVISA

che le udienze **dall'01/01/2023** si svolgeranno mediante deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con successiva adozione del provvedimento del giudice e pertanto

INVITA

i difensori a depositare, come previsto dalla norma sopra richiamata, fino a **15 giorni** prima dell'udienza le note scritte, seguendo le indicazioni retroestese;

INVITA


i difensori che non si siano ancora adeguati ad uniformarsi alla Guida per il deposito degli allegati come da D.M. n° 44/2011 retroesteso;

AVVERTE

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente avviso, il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio, compreso quello ex art. 309 c.p.c. o ex art. 348 c.p.c. nel caso non pervengano istanze, verrà adottato dal collegio fuori udienza e comunicato alle parti a cura della cancelleria nei termini ordinari di legge;

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Brescia, li 1/12/2022



Il Presidente F.F.

GUIDA PER IL DEPOSITO DELLE NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA:

1. Le note di trattazione scritta per le prime udienze e per le udienze di trattazione, anche per quelle di discussione, VANNO DEPOSITATE COME atto non codificato . Indicare nelle note l'OGGETTO DELLA RICHIESTA (SE SI CHIEDE UDIENZA DI P.C., SE SI INSISTE PER LE ISTANZE ISTRUTTORIE O PER LA SOSPENSIVA ECC...);
2. Se l'udienza è per precisazione delle conclusioni UTILIZZARE L'EVENTO precisazione delle conclusioni per depositare il relativo foglio p.c.;
3. Se si depositano note congiunte (UNICO PDF FIRMATO DA TUTTI I DIFENSORI) è sufficiente un solo deposito da parte di uno dei difensori (da effettuare sempre come atto non codificato);
4. NON OCCORRE DEPOSITARE LE PEC DI RICEVUTA E ACCETTAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE TRA I DIFENSORI;
5. Per le udienze di correzione di errore materiale utilizzare l'evento "annotazione".

GUIDA PER IL DEPOSITO DEGLI ALLEGATI (come da Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44 art. 11, Regolamento PCT)

1. Gli allegati possono essere zippati;
2. Per ogni allegato deve essere formato un file e non deve essere formato un file che scansioni tutti gli allegati (no fascicolo di parte contenuto in un'unica scansione);
3. Ogni allegato deve corrispondere a una numerazione a 2 cifre (es: 01, 02 ecc.) e deve avere una sintetica descrizione dell'oggetto;
4. Deve essere presente un elenco degli allegati con numerazione e oggetto (es: 01_ fattura del, 02_ scrittura privata del).